

Anci Risponde

Home Ricerca in banca dati Invia un quesito Archivio dei propri quesiti Ultime risposte in archivio Istruzioni per l'utilizzo

Anci Risponde

CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI



Data	Area tematica	Argomenti	Riferimento legislativo
24-07-2014	ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI COMPUTO	L n. 56 del 2014

Quesito

Il Comune di M. F., con popolazione residente al 31.12.2013 di 440 abitanti, è stato amministrato dal 2003 al 2013 dal Sindaco, dott. Paolo CARFAGNINI, dirigente medico dell'A.S.Re.M. Termoli - Larino. Con delibera di G.M. n. 19/2005 l'indennità di carica del Sindaco è stata determinata nella misura di € 302,46 mensili, diminuita di un ulteriore 10% a far data maggio 2006. Successivamente a tale data l'indennità di carica non è stata mai modificata. A seguito delle elezioni comunali del 26 e 27 maggio 2013 è stato eletto il nuovo Sindaco e il nuovo Consiglio Comunale ai sensi del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, che stabiliva "per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da sei consiglieri". Il nuovo Sindaco, lavoratore autonomo, a differenza del predecessore, pubblico dipendente, ha chiesto di rimodulare l'indennità. Dato atto che l'art. 1, comma 136 della legge n. 56/2014, cd Legge Delrio, dispone che grava sui comuni l'obbligo di rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, si chiede di far conoscere se è possibile rideterminare l'indennità di carica del Sindaco in una misura compresa tra € 1.162,03 ed € 272,21 mensili.

Risposta

In merito alla situazione rappresentata, si evidenzia che le situazioni specifiche di comuni diversi non sempre sono parametrabili tra loro. Possono esserci, infatti, differenze dovute alle singole casistiche, come ad esempio quelle previste dall'art. 2 del DM 119/2000, oppure allo stato giuridico dell'amministratore, dipendente in aspettativa o meno, pensionato, lavoratore autonomo o per colui che rinuncia volontariamente ad una parte o in toto dell'emolumento spettante. In ogni caso, certamente il riferimento generale di partenza resta il DM 119/2000, con le indicazioni del taglio del 10% ex sentenza Corte Conti sezioni riunite. Con nota del 2 maggio 2013 il Ministero dell'Interno, a sua volta, specificava che il sistema delle indennità degli amministratori locali previsto dall'art. 82 del TUEL, inciso dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 che al comma 54 dell'art. 1, ha disposto la rideterminazione, in riduzione, "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica", delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli Enti locali, nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005. Sull'argomento, a seguito di delibere di segno diverso di alcune sezioni regionali dell'organo di controllo, si è pronunciata la Corte dei Conti a Sezioni Riunite che, con delibera 1/CONTR/12 del 24/11/11, ha espresso il parere che il taglio operato dalla norma deve ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006. Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota n. 117927 del 23 novembre 2011, chiamato ad esprimersi sulla vigenza del citato comma 54, ha fatto presente che la mancata indicazione di un orizzonte temporale per la norma suddetta deve essere interpretato non come volontà del legislatore di restringere l'operatività della norma al solo 2006, ma come espressione dell'intenzione di definire un intervento di carattere strutturale e duraturo nel tempo. L'effetto di "sterilizzazione permanente" del sistema delle indennità e dei gettoni di presenza e le connesse osservazioni formulate con le richiamate decisioni, sono stati altresì confermati nel parere emesso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con delibera del 23 ottobre 2012, la quale ha riaffermato che dall'entrata in vigore della disposizione del citato comma 3 dell'art. 76 è venuta meno la possibilità di corrispondere incrementi sulla misura delle indennità di funzione e gettoni di presenza spettanti agli amministratori, che vanno determinati in ragione dei valori edittali di cui al DM n. 119/2000, ridotti della percentuale prevista dal succitato art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005. Anche la Corte dei Conti -sezione regionale di controllo del Lazio, con delibera del 1 febbraio 2013, è nuovamente intervenuta confermando il consolidato orientamento. Si segnala infine che il comma 136 della Legge Delrio è stato modificato dal DL 66/2014 in fase di conversione in Legge 89/2014. In particolare si prevede che vengano esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, quelli relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (ex art.80 e 86 Tuel), modifica introdotta a seguito dell'emendamento richiesto dall'Anci.

Tutti i contenuti di Anci Risponde sono protetti dalle norme in materia di copyright relative alla tutela delle banche dati (Art. 64 quinquies e sexies LDA). I contenuti dei singoli quesiti possono essere riprodotti unicamente citando la fonte.

La Redazione del servizio - ancirisponde@ancitel.it